

Convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Milano per il comodato d'uso gratuito di durata ventennale di beni culturali di proprietà di Regione Lombardia presso la Raccolta delle Stampe A. Bertarelli.

VISTO il D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l'art. 1 comma 3 in materia di conservazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale e l'art. 112 in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica;

PREMESSO che:

- i Beni del Patrimonio Culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività; la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;
- Regione Lombardia, con D.G.R n. 68176 del 18 maggio 1995 e D.G.R. n. 4478 del 5 dicembre 2012, ha disposto l'acquisto dei beni culturali di cui all'art. 1 della presente convenzione;
- i suddetti beni sono conservati presso la Civica Raccolta delle Stampe A. Bertarelli del Comune di Milano, con sede presso il Castello Sforzesco (20121, Milano);

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia, ai sensi della L.R. n. 25 del 7 ottobre 2016, art. 21, promuove la fruizione pubblica del proprio patrimonio culturale, perseguendo, anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura, una politica di valorizzazione di beni e collezioni anche attraverso l'acquisizione di oggetti o collezioni d'arte;
- I beni culturali elencati all'art. 1 della presente convenzione sono conservati presso la Civica Raccolta delle Stampe A. Bertarelli del Comune di Milano in condizioni di sicurezza e inseriti in un programma organico di conservazione e valorizzazione, in contesto ottimale per il loro utilizzo e fruizione pubblica;
- Regione Lombardia ritiene di conseguenza opportuno mantenere i suddetti beni presso la Civica Raccolta delle Stampe A. Bertarelli del Comune di Milano – in considerazione anche dell'affinità che questi hanno con le opere conservate presso lo stesso ente – e per questo motivo intende stipulare una convenzione di comodato d'uso gratuito di durata ventennale con il Comune di Milano;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ ha espresso parere favorevole all'accettazione in comodato d'uso gratuito dei beni culturali di proprietà di Regione Lombardia di cui all'art. 1 della presente convenzione, alle condizioni e nel rispetto delle clausole di seguito declinate e con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ è stato approvato il testo della presente convenzione;

DATO ATTO che il testo della presente convenzione è stato approvato con D.G.R. n. _____ del _____

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

Regione Lombardia (C.F. 800500501549), nella persona del Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale Autonomia e Cultura, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1

e

Comune di Milano (C.F. 01199250158), nella persona del _____ *pro tempore* _____, domiciliato per la carica in Milano, Piazza della Scala n. 2, autorizzato alla stipulazione del presente contratto ai sensi _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Regione Lombardia, in qualità di proprietaria, affida in comodato d'uso gratuito al Comune di Milano i seguenti beni culturali:

1. Guillaume De Lisle, **Carta geografica del territorio bresciano**, Venezia, Albrizzi, 1750;
2. Guillaume De Lisle, **Carta geografica dei territori di Pavia, Lodi e Piacenza**, Venezia. Albrizzi, 1750;
3. Guillaume De Lisle, **Carta geografica del Ducato di Mantova**, Venezia, Albrizzi, 1750;
4. Guillaume De Lisle, **Stato di Milano e suoi confini**, Venezia, Albrizzi, 1750;
5. Giovanni Giacomo de Rossi, **Alta Lombardia. Bassa Lombardia**, Roma, s.e., 1680-81;
6. Giovanni Antonio Magini, **Territorio di Bergamo**, Bologna. Bonomi, 1620;
7. Giovanni Antonio Magini, **Territorio di Cremona**, Bologna. Bonomi, 1620;
8. Giovanni Antonio Magini, **Ducato di Mantova**, Bologna. Bonomi, 1620;
9. Giovanni Antonio Magini, **Stato di Milano**, Bologna. Bonomi, 1620;
10. Giovanni Antonio Magini, **Parte Alpestre dello Stato di Milano. Con il lago Maggiore di Lugano e di Como**, Bologna, Bonomi, 1620;
11. Giovanni Antonio Magini, **Ducato, ovvero territorio di Milano**, Bologna, Bonomi, 1620;
12. Abraham Ortelius, **Agri Cremonensis Typus**, Anversa, Plantin, 1579;
13. Abraham Ortelius, **Ducatus Mediolanensis finitimarumque regionum description**, Anversa, Plantin, 1579;
14. Abraham Ortelius, **Ducatus Mediolanensis**, Anversa, Plantin, 1593;
15. C. Pasquali, **Carta topografica statistica della provincia di Milano**, Milano, s.e., metà del sec. XIX;
16. Nicolas Sanson d'Abbeville, **Duchè de Milan**, Paris, Mariette, 1663;
17. Matthaeus Seutter, **Ducatus Mediolanensis**, Augusta, s.e., sec. XVIII;

18. Antonio Zatta, **Il Ducato di Mantova**, Venezia, Zatta, 1781;
19. Antonio Zatta, **Il Ducato proprio di Milano**, Venezia, Zatta, 1784;
20. Niccolò della Casa, **Giudizio universale di Michelangelo**, n.9 incisioni a bulino; 1548-1562 ?, in esemplare montato;
21. **Volontario Zappatore Lombardo** mm 195x266, n.1 stampa acquarellata a colori raffigurante uomo in divisa militare del sec. XVIII;
22. **Volontario Polacco nella Legione Ausiliare di Lombardia** mm 195x272, n.1 stampa acquarellata a colori raffigurante uomo in divisa militare del sec. XVIII;
23. **Volontario Polacco Zappatore nella Legione Ausiliare di Lombardia** mm 198x280, n.1 stampa acquarellata a colori raffigurante uomo in divisa militare del sec. XVIII;
24. Giovanni Fattori, **Rovine del castello di Vincigliata**, acquaforte, firmata in lastra G. Fattori e a matita Gio. Fattori.

per un totale di n. 24 opere, perché vengano conservati a scopo di valorizzazione presso la Civica Raccolta delle Stampe A. Bertarelli (Castello Sforzesco, 20121 Milano).

ART. 2

Il Comune di Milano accetta in comodato d'uso gratuito presso la Civica Raccolta delle Stampe A. Bertarelli le opere di cui all'art. 1, attualmente già collocate presso tale struttura, e assume su di sé l'obbligo di custodirle e gestirle, sostenendo ogni eventuale spesa relativa, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente convenzione e in particolare secondo quanto specificato all'art. 11, nonché di restituirle in natura alla scadenza del termine convenuto.

ART. 3

Il Comune di Milano si impegna ad assicurare che la fruizione delle opere oggetto della presente convenzione avverrà nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 101 e 112 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e che le attività per la sua valorizzazione e comunicazione evidenzieranno con chiarezza e in modo adeguato immagine e ruolo di Regione Lombardia, con la quale dovranno essere concordati i testi delle informazioni per la stampa, i materiali, i tempi e le modalità di comunicazione pubblica.

ART. 4

Il Comune di Milano si impegna, inoltre, a garantire la corretta conservazione delle suddette opere, sulla base di quanto previsto dagli artt. 30 e 44 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, assumendo gli obblighi e le responsabilità che sono fissati dal Codice civile sul comodato d'uso gratuito (artt. 1803 – 1812 C.C.).

ART. 5

Il Comune di Milano si impegna a rispettare le norme tecniche e le linee guida previste dal D.M. n. 113 del 21.02.2018 adozione dei Livelli minimi Uniformi di Qualità (LUQ) per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale e della D.G.R. n. XI/1018 del 17.12.2018 "Criteri e modalità di riconoscimento regionale di

musei e raccolte museali in Lombardia e di adesione dei musei lombardi al sistema museale nazionale”.

ART. 6

Il Comune di Milano si impegna a conservare le opere oggetto della presente convenzione garantendone la pubblica fruizione in armonia con il Regolamento di funzionamento dell'Istituto museale e secondo modalità rispettose della clausola di cui al precedente art. 3 della presente convenzione e quali descritte ai successivi articoli; si impegna, altresì, a incentivare la fruizione e la valorizzazione delle opere ricevute in comodato, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 102 e 112 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, nonché in attuazione delle politiche culturali di Regione Lombardia, anche aderendo a sistemi museali locali, reti regionali di musei e a progetti da essa promossi e sostenuti.

ART. 7

Il Comune di Milano garantisce che le opere di cui all'art. 1 siano protette da furti e danni secondo le misure in atto per il proprio patrimonio museale e assicurate alle stesse condizioni, stessi casi e stesse forme in uso per le opere di sua proprietà.

Il Comune di Milano si impegna, altresì, alla trasmissione di copia delle relative polizze assicurative alla Regione Lombardia, ove richieste.

ART. 8

Il Comune di Milano si impegna a che i testi delle didascalie che correderanno le opere in caso di esposizione, nonché ogni materiale illustrativo e informativo ad essa inerente, riportino l'indicazione che trattasi di opere concesse in comodato d'uso gratuito dall'ente proprietario Regione Lombardia. Il testo sarà corredato dal marchio completo della Regione, composto dal simbolo (Quadrato con Rosa camuna) e dal logotipo (la scritta “Regione Lombardia”). La riproduzione del marchio di Regione Lombardia deve attenersi alle indicazioni del Brand book di Regione Lombardia”, approvato con D.G.R. n. X/7710 del 15 gennaio 2018.

Tutti i testi in questione verranno poi sottoposti alla valutazione e autorizzazione della Struttura competente della Direzione Generale Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, perché venga assicurato sempre che si evidenzino con chiarezza e in modo adeguato il ruolo svolto da Regione Lombardia.

ART. 9

Il Comune di Milano si impegna a predisporre e/o ad aggiornare periodicamente le schede di catalogazione, comprese di immagini, delle opere concesse in comodato d'uso gratuito in SIRBeC - Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali (il sistema di catalogazione del patrimonio culturale lombardo).

ART. 10

Regione Lombardia dovrà essere informata annualmente di eventuali richieste per studi a carattere scientifico, tesi e pubblicazioni.

Copia digitale di eventuali pubblicazioni o studi dovrà essere consegnata a Regione Lombardia – Biblioteca Tremaglia (bibliotecatremaglia@regione.lombardia.it).

Le parti possono fornire riproduzioni a editori e studiosi per scopi istituzionali e non lucrativi. L'eventuale utilizzo di riproduzioni a scopo commerciale è subordinato al rilascio della concessione di Regione Lombardia, come pure all'eventuale versamento del canone di concessione.

ART. 11

Interventi di conservazione, restauro, catalogazione e valorizzazione che si dovessero rendere necessari od opportuni, fatta salva la competenza dell'organo di tutela, saranno realizzati dal Comune di Milano e concordati tra Comune di Milano e Regione Lombardia. È fatto salvo il rimborso in favore del comodatario delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa di cui all'articolo 1808 C.C.

Nessuna spesa o rimborso potrà essere assunto dalle parti senza l'adozione dei relativi atti da parte dei dirigenti competenti e la verifica della relativa copertura finanziaria.

ART. 12

1. Per il prestito delle opere, anche singolarmente, per mostre e manifestazioni temporanee, nel rispetto delle normative vigenti, il Comune di Milano dovrà sempre acquisire il parere favorevole di Regione Lombardia.
2. Regione Lombardia potrà disporre delle opere a fini espositivi per eventi di significativa rilevanza culturale e, comunque, sempre per usi e fini istituzionali. La richiesta di messa a disposizione dovrà essere inoltrata da Regione Lombardia al Comune di Milano con almeno quattro mesi di preavviso a mezzo pec o altri sistemi di comunicazione legali che garantiscano la ricevuta da parte del destinatario.

ART. 13

1. La presente convenzione ha una durata di venti anni dalla data di sottoscrizione ed è eventualmente rinnovabile previo accordo scritto fra le parti, da formalizzarsi prima della scadenza del termine contrattuale.
2. Eventuali modifiche o integrazioni saranno concordate tra le parti in forma scritta. L'eventuale recesso dalla presente convenzione di una delle parti deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, da inviare via pec o altri sistemi di comunicazione legali che garantiscano la ricevuta da parte del destinatario, nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi;

3. In caso di risoluzione di questa convenzione per volontà di Regione Lombardia le spese di prelievo e di trasporto alla sede indicata da Regione Lombardia saranno a carico di quest'ultima;

ART. 14

Regione Lombardia, per gli adempimenti relativi alla presente convenzione, si avvale della Struttura competente per materia della Direzione Generale Autonomia e Cultura.

In particolare, detta Struttura vigilerà e verificherà il regolare adempimento di quanto previsto dalla convenzione anche attraverso sopralluoghi periodici e, in caso di inadempimenti immotivati, procederà all'eventuale ritiro delle opere, con le modalità previste per la richiesta di messa a disposizione del bene, di cui all'art. 12 comma 2 della presente convenzione.

ART. 15

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 16

Il presente contratto è soggetto ad Imposta di bollo, se dovuta, e a registrazione solo in caso d'uso, i cui costi saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Il presente accordo è stipulato in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

Per Regione Lombardia

Il Direttore Generale Autonomia e Cultura

Ennio Castiglioni

Per il Comune di Milano
